

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA RESIDENZA PAPARDO

TRA

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra (di seguito denominata Università)

E

l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, con sede in Messina, Via Ghibellina n. 146, CAP 98123, C.F: 80012000826, P.IVA 02711070827, rappresentata dal Presidente Dott. Fabio D'Amore, (di seguito denominata ERSU)

PREMESSO CHE

- l'Università è proprietaria di un edificio destinato a residenza universitaria della *ex* Facoltà di Ingegneria, sito in località Papardo, c/da Signore di Dio;
- questo edificio è già stato concesso in uso all'Ersu mediante la stipula di una convenzione per il decennio 2006 – 2016;
- l'ERSU, proseguendo quanto già attuato con la citata convenzione, intende continuare ad utilizzare l'edificio in questione come pensionato per gli studenti iscritti presso l'Università;
- l'Università ha confermato la propria disponibilità a tal fine;

**Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
si conviene e stipula quanto segue:**

Art 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Con la presente convenzione l'Università concede in uso gratuito all'ERSU l'edificio sito in località Papardo, c/da Signore di Dio, destinato a residenza universitaria (con annessi parcheggio, area a verde attrezzata e pertinenze e di cui si allegano le relative planimetrie), affinché continui ad essere utilizzato come pensionato per gli studenti iscritti all'Università. L'ERSU assume verso l'Università l'obbligo di custodia dei suindicati beni.

Art 3 – ALLOGGI AD USO FORESTERIA

L'ERSU si impegna a riservare all'Università, per uso foresteria, 30 (trenta) posti letto per il primo anno accademico 2017/2018 e 25 (venticinque) posti letto per i successivi 9 (nove) anni accademici.

L'ubicazione e la distribuzione degli alloggi di foresteria all'interno della Residenza Papardo verrà annualmente indicata dall'ERSU in funzione di una più razionale gestione dell'intera residenza, finalizzata all'offerta di una migliore accoglienza ed in funzione di possibili ampliamenti del numero degli alloggi.

L'Università si impegna a consentire all'ERSU, previa disponibilità, l'uso momentaneo, ove richiesto e per non più di 30 (trenta) giorni consecutivi nell'anno accademico, degli alloggi di foresteria di cui al presente articolo.

La richiesta di disponibilità ad opera dell'ERSU, fatta almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'eventuale occupazione degli alloggi in questione, dovrà essere indirizzata all'Università che la dovrà autorizzare entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta potrà ritenersi accolta.

L'Università è responsabile di tutte le azioni e i comportamenti dei suoi ospiti presenti negli alloggi di foresteria di sua competenza, esclusi in ogni caso gli eventuali periodi di uso di tali alloggi da parte dell'ERSU, come previsto nei commi precedenti.

Art. 4 – SPESE PER ALLOGGI AD USO FORESTERIA

Per l'utilizzo degli alloggi di foresteria, l'Università si assume l'obbligo di versare all'ERSU, annualmente e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, un corrispettivo che dovrà comprendere le utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'eventuale sistemazione o sostituzione di arredi e degli impianti e tutte le eventuali migliorie quantitative e qualitative che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'accoglienza.

Il corrispettivo dovrà, inoltre, comprendere una quota che verrà successivamente determinata dalle parti tenuto conto dell'effettivo utilizzo, le spese sostenute per la gestione dell'intera residenza Papardo, essendo gli alloggi di foresteria inseriti in un complesso composto da parti, impianti e servizi comuni.

Dal corrispettivo andranno in ogni caso detratti gli importi per gli eventuali periodi di utilizzo da parte dell'ERSU degli alloggi di foresteria, così come previsto dall'art. 3, nonché i canoni versati all'ERSU dall'utenza per l'uso.

Art. 5 – SPESE A CARICO DELL'ERSU

L'ERSU assume l'obbligo relativo al pagamento dei costi per le utenze di luce, acqua, combustibile, manutenzione ordinaria, vigilanza, personale, pulizia, pagamento di tasse di concessione governativa, oneri connessi al rilascio delle necessarie autorizzazioni

amministrative e qualunque altro onere relativo all'esercizio del servizio di pensionato.
L'Università autorizza l'ERSU – previa comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima – ad eseguire interventi di sistemazione, ridefinizione, ampliamento, completamento, riattamento e manutenzione ordinaria sulla residenza Papardo e tutte le sue pertinenze, secondo le emergenti esigenze, per un ottimale utilizzo, una migliore attuazione del diritto allo studio e per l'accoglienza, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 3.

Art. 6 – SPESE A CARICO DELL'UNIVERSITA'

Sono a carico dell'Università tutte le spese di manutenzione straordinaria che dovessero essere necessarie, essendo quest'ultima proprietaria dell'immobile e delle sue pertinenze.

Art.7 – DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Ciascuna delle due parti può recedere con un preavviso di almeno 6 mesi ed, in tal caso, le attività ed i rapporti già posti in essere continueranno fino al loro completamento o conclusione.

Art. 8 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto le parti fanno rinvio alle norme vigenti in materia di comodato, fatti salvi gli obblighi rispettivi connessi alla natura delle parti e dei beni oggetto della presente convenzione.

Art. 9- SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite PEC. Essa dovrà essere registrata e le spese sono a carico dell'E.R.S.U..

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

(Prof. Pietro Navarra)

ERSU MESSINA

(Dott. Fabio D'Amore)